

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 15 del 20 Aprile 2016

### **1. RIFORMA COSTITUZIONALE - Sulla Gazzetta Ufficiale il testo di legge costituzionale**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, il **testo di legge costituzionale** recante «**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione**».

Il provvedimento di riforma dispone, in particolare, il **superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario**, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni.

Il testo è finalizzato al superamento del “**bicameralismo perfetto**” e all'introduzione di un “**bicameralismo differenziato**”, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il testo approvato prevede inoltre:

- la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. “**voto a data certa**”;
- l'introduzione dello statuto delle opposizioni;
- la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
- alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
- tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
- la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza;
- modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;
- la soppressione della previsione costituzionale delle Province;
- la riforma del riparto delle competenze tra Stato e Regioni;
- la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge costituzionale clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire i contenuti della legge costituzionale clicca qui.](#)

### **2. RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO - Pubblicata la legge n. 49/2016, di conversione del D.L. n. 18/2016**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016, la **Legge 8 aprile 2016, n. 49**, recante “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio**”.

La legge - **in vigore dal 15 aprile 2016** - reca misure urgenti concernenti la  **riforma delle banche di credito cooperativo (BCC)**, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

Tra le principali novità segnaliamo:

- Il **consolidamento delle BCC in un'unica grande holding** la cui soglia di capitale per la capogruppo sarà pari a 1 miliardo di euro;

- Il **nuovo meccanismo della "way out"** che si applica quando le banche cooperative che non intendono aderire al nuovo gruppo. In pratica, le banche cooperative che non vorranno aderire alla holding avranno 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per decidere se andare da sole o stare con altre, presentando un'apposita istanza alla Banca d'Italia, pagando una tassa straordinaria del 20% sul patrimonio netto. L'unico vincolo è che le stesse, al 31 dicembre 2015, abbiano più di 200 milioni di patrimonio netto;

- L'ampliamento agli intermediari finanziari della **possibilità di accedere alla garanzia dello Stato sulle sofferenze**;

- Il **divieto di capitalizzazione degli interessi** cioè del c.d. "anatocismo", che consiste nella contabilizzazione degli interessi sugli interessi. Il divieto vale non solo per conti correnti e conti di pagamento ma anche sui finanziamenti a valere sulle carte di credito.

La maturazione degli interessi non potrà essere inferiore a un anno, sono conteggiati al 31 dicembre ed esigibili da marzo dell'anno successivo.

Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui divengono esigibili, in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 18/2016, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 49/2016, clicca qui.](#)

### **3. NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - Pubblicato il D.Lgs. n. 50/2016 in vigore dal 19 aprile 2016 - Abrogato il D.Lgs. n. 163 del 2006**

Dopo un processo legislativo lungo e travagliato, e una pubblicazione sul filo del rasoio della scadenza della delega (fissata al 18 aprile 2016), è approdato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo "**Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione**", che sostituisce integralmente il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

È stato, infatti, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, il **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*".

Il nuovo Codice - **in vigore dal 19 aprile 2016** - recepisce, in un unico decreto composto da 220 articoli, tre direttive europee sugli appalti pubblici e sull'aggiudicazione dei contratti in concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione.

Si tratta di un provvedimento di grande rilievo non solo per lo svolgimento dell'attività amministrativa, nell'ottica della **semplificazione, dello snellimento dei procedimenti e della lotta alla corruzione**, ma soprattutto nel segno della **maggiore efficienza amministrativa e competitività del Paese**.

Si tratta, inoltre, di una **disciplina autoapplicativa**. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l'emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

### **4. AGENZIE PER LE IMPRESE - Requisiti inerenti l'attività per cui è richiesto l'accREDITAMENTO - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **risoluzione n. 90653 de 31 marzo 2016**, emanata in risposta a dei precisi quesiti posti da una Regione, reca chiarimenti in merito ai limiti e alle modalità di

esercizio dell'attività degli organismi denominati "**Agenzie per le imprese**" ai sensi della disciplina vigente e in particolare del D.P.R. n. 159 del 2010.

**Cinque sono i punti fondamentali che vengono chiariti.**

1. Dalla lettura combinata di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, lettera c) della legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, e dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 159 del 2010, la dichiarazione di conformità, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività, **assume valore di titolo abilitativo** non dal momento dell'emissione da parte dell'Agenzia per le imprese, ma **dal momento della presentazione della dichiarazione medesima al SUAP competente per territorio.**

2. A seguito della presentazione al SUAP della dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese, la medesima, ad avviso del Ministero, continua ad essere **interlocutore del SUAP**, nel caso in cui si verifichi la necessità di **richiedere integrazioni o conferme o di assumere provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività**, salvo ovviamente la necessità di informare direttamente anche l'impresa per i provvedimenti urgenti e ad effetto immediato. Pertanto, la predetta funzione di raccordo e di interlocuzione deve essere svolta dall'Agenzia anche nel prosieguo del procedimento, per consentire un corretto flusso informativo tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento e l'azienda.

3. L'Agenzia per le imprese, ai sensi della disciplina vigente, è tenuta ad **attestare la presenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'avvio di una attività**. Ciò significa che, oltre che alle verifiche formali, deve accertare che i medesimi requisiti e presupposti rispondano a quanto espressamente previsto dalle normative, anche locali, in relazione alla specifica tipologia di attività che l'impresa intende esercitare, anche nel caso di quelli riferibili ai locali nei quali intende operare.

4. Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla dichiarazione di conformità dell'Agenzia per le imprese, il SUAP dell'amministrazione competente è tenuto a **trasmettere in via telematica la SCIA alle altre amministrazioni ed agli altri uffici competenti**, in conformità all'articolo 12, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 160 del 2010.

5. Con riferimento alla circostanza, introdotta successivamente alla normativa sull'accreditamento delle Agenzie per le Imprese (sia di tipo A che di tipo B) inerente la possibilità da parte dell'impresa dichiarante, di presentare la SCIA con "*richiesta contestuale di atti presupposti*" (al momento possibile per le **SCIA edilizie** di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001), il Ministero ha ritenuto di precisare che tale possibilità **non sia consentita alle Agenzie**, essendo riferita esclusivamente ad interventi conformi alle previsioni agli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

La realizzazione dell'intervento quindi, pur se assoggettabile a SCIA, non può essere in ogni caso considerato sufficiente di per sé a consentire l'avvio dell'attività di impresa, rappresentando semmai un atto presupposto e quindi un endoprocedimento.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

## **5. COMMERCIO ALL'INGROSSO - Possibile l'utilizzo della Comunicazione Unica in luogo della SCIA - Poteri del Registro delle imprese**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **risoluzione n. 34177 del 9 febbraio 2016**, reca chiarimenti in merito alla **verifica dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio all'ingrosso** soggetto a Comunicazione Unica, soprattutto in relazione a quanto sostenuto dal Ministero con nota n. 114972 del 23 giugno 2014.

Ricordiamo che con tale risoluzione il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito delle numerose norme di semplificazione e liberalizzazione introdotte nel corso del 2012, aveva modificato la posizione assunta nella precedente risoluzione n. 135873 del 6 ottobre 2010, prevedendo la possibilità che il soggetto aspirante all'avvio dell'attività in discorso potesse utilizzare la **Comunicazione Unica**, ferma restando la necessità di indicare il settore di attività e di autocertificare il possesso dei soli requisiti di onorabilità,

Stante la circostanza che l'attività in questione non è più soggetta al procedimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) bensì a comunicazione, la Camera di Commercio nel quesito:

a) *chiede conferma del fatto che la medesima attività non possa comunque essere avviata prima della presentazione della stessa, ovvero che non sia possibile denunciare un'attività di commercio all'ingrosso con effetto retroattivo;*

b) *chiede, inoltre, di sapere se l'Ufficio del Registro Imprese avrà ancora la possibilità di inibire la prosecuzione dell'attività non essendo più previsto l'istituto della SCIA.*

Secondo il Ministero, il soggetto aspirante all'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso è concesso di utilizzare la **Comunicazione Unica**, anziché l'istituto della SCIA. **Comunicazione che non può che**

**essere preventiva e/o contestuale all'avvio dell'attività.** Non è, pertanto, ammissibile la comunicazione per attività già avviata.

In caso di accertamento di carenza dei requisiti e presupposti richiesti ai fini dell'avvio dell'attività, la potestà del Registro Imprese di inibire la prosecuzione dell'attività **resta anche nel caso di utilizzo dell'istituto della comunicazione.**

Con riguardo, infine, alla possibilità di predisporre un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione da allegare alla Comunicazione Unica, nelle more dell'implementazione della modulistica presente sul portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) con appositi riquadri e/o specifici allegati, il Ministero ritiene ammissibile tale eventualità, laddove, ovviamente, la medesima agevoli l'impresa durante tale fase transitoria.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

## **6. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso - Reintestazione di una autorizzazione per commercio su posteggio**

Con la **risoluzione n. 48847 del 23 febbraio 2016**, il Ministero dello Sviluppo Economico reca chiarimenti in merito alle competenze e alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di subingresso nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, in risposta ad un Comune che ha richiesto un parere in merito alla possibilità di reintestare un'autorizzazione per commercio su area pubblica su posteggio, ritenendo di non esserne legittimato stante la circostanza che la medesima autorizzazione è stata rilasciata da un Comune ubicato in un'altra Regione.

Il Ministero ricorda che, ai sensi della normativa statale (*art. 28, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998*) i soggetti in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche - sia su posteggio che in forma itinerante - sono abilitati alla partecipazione alle fiere sia nell'ambito della Regione che ha rilasciato il titolo autorizzatorio che nelle altre Regioni.

La disciplina statale non reca specifiche disposizioni in materia di subingresso per l'esercizio su aree pubbliche, né in materia di reintestazione dell'autorizzazione a seguito del trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte. Tuttavia, va rilevato che il subingresso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 30, comma 1 e 26, comma 5, del D.Lgs. n. 114 del 1998, nonché ai sensi della disciplina generale vigente, è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Inizio Attività (SCIA). Tale istituto, come disciplinato dall'articolo 19 della legge n. 241, consente, in presenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, l'avvio immediato dell'attività e non presuppone alcun conseguente provvedimento di legittimazione all'avvio dell'attività da parte del comune competente per territorio, al quale la SCIA è inoltrata.

Pertanto, il soggetto che ha presentato al Comune X la SCIA per subingresso ha titolo sia ad esercitare legittimamente l'attività che il dante causa svolgeva nel posteggio del mercato, ubicato ovviamente nel medesimo Comune X, sia a partecipare alle fiere alle quali partecipava il dante causa usufruendo degli eventuali titoli di priorità correlati al titolo legittimante.

Nei casi in cui le discipline regionali vigenti dispongano la voltura dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche in qualunque forma esercitata a seguito dei subingressi, secondo il Ministero, considerato che un titolo autorizzatorio può essere volturato soltanto da parte del Comune che lo ha rilasciato, nel caso oggetto del quesito la voltura dovrebbe essere effettuata dal Comune X e non potrebbe in alcun caso essere disposta dal Comune che, al soggetto in questione, ha rilasciato precedentemente al subingresso un'autorizzazione per il commercio itinerante.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

## **7. MASSAGGI RIVOLTI AL BENESSERE DELLA PERSONA - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016**, reca chiarimenti in materia di attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell'aspetto estetico, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere.

Nello specifico, si tratta dei **massaggi Tui Na o Thai Massage**.

Il Ministero, nel ribadire quanto già più volte sostenuto in precedenti note, ritiene che, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell'aspetto estetico, ma

riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, **non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio**, quali ad esempio il titolo abilitante alla professione di estetista, fatto salvo, in ogni caso, il **rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili**, nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio relativamente all'idoneità dei locali).

Il Ministero della Salute, con la nota n. 36979 del 7 agosto 2013, ha precisato che l'attività del **massaggio thailandese** non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 117339 del 14 luglio 2015, ha avuto modo di ritenere che l'attività di **operatore di massaggi Tui Na** dovesse essere inserita nell'ambito più ampio della categoria delle c.d. "*Discipline Bio-Naturali*", non regolamentate a livello nazionale.

In conclusione, l'attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 - dunque non è di tipo estetico - e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria - e pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo-, **è da considerarsi libera** e suscettibile di ricadere nell'ambito della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, recante "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*".

Ci permettiamo di aggiungere che, secondo quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 1, della citata legge n. 4/2013, "*L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista*".

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

## **8. IMPRENDITORI AGRICOLI - Vendita di prodotti non provenienti dai propri fondi - Limiti dei ricavi**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **risoluzione n. 81039 del 22 marzo 2016**, reca precisazioni sulla corretta interpretazione della disposizione contenuta nell' art. 4, comma 8, del D.Lgs n. 228 del 2001, che rinvia ai limiti dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell'anno solare precedente, ossia 160.000 euro nel caso dell'imprenditore individuale e 4 milioni di euro nel caso delle società.

In sostanza, ci si chiede se detti limiti siano riferibili ai soli ricavi ottenuti con la vendita di prodotti finiti acquistati da terzi oppure anche alla vendita di quei prodotti alla cui produzione hanno contribuito anche materie prime acquistate da fornitori terzi.

Da quanto si ricava dall'articolo 4, commi 1, 5 e 8, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, i produttori agricoli **sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente**.

Per "**prodotti non provenienti dai propri fondi**" si intendono sia i prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi (ad esempio: le mozzarelle prodotte nella propria azienda agricola con il latte acquistato da terzi), sia quei prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.

Per "**prodotti provenienti dai propri fondi**" si intendono, invece, quei prodotti alimentari lavorati e trasformati da terzi con prodotti della propria azienda agricola (ad esempio: il gelato prodotto con il latte di propria produzione anche se lavorato da terzi).

Per rendere più esplicito il concetto di "**misura non prevalente**" - precisa il Ministero - occorre fare riferimento all'**ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di quei prodotti non provenienti dai propri fondi**: tale ammontare deve sempre restare inferiore all'ammontare dei ricavi derivante dalla vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dai propri fondi, fino al limite massimo, comunque, dei limiti di importo fissati dalla disposizione in discorso per le diverse tipologie di imprese agricole, dal citato comma 8, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.

E' indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) poiché superare i medesimi - conclude il Ministero - comporta il **passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio**, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114/1998, tra le quali anche l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59 del 2010.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

## **9. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Altre nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti altre nuove risoluzioni:

**1) La risoluzione n. 271187 del 14 dicembre 2015** reca chiarimento in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazioni della disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche.

Il Ministero, nel richiamare quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998, sottolinea che tale disposizione fa espresso riferimento **esclusivamente alle "attrezzature" e tra queste non è annoverabile il veicolo** e, di conseguenza, non si può che ribadire quanto peraltro già espresso con parere n. 174133 del 28 settembre 2015, ovvero che ai sensi della disciplina nazionale vigente **non è ammissibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall'esercente sull'area pubblica.**

**2) La risoluzione n. 11819 del 19 gennaio 2016** risponde al quesito se possa costituire requisito valido ai fini dell'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 59 del 2010, l'aver esercitato in proprio per almeno due anni attività d'impresa artigiana di manipolazione, conservazione, trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale di propria produzione esclusivamente a grossisti.

La risposta del Ministero è affermativa in quanto la norma citata non differenzia, ai fini dell'abilitazione professionale, fra l'attività svolta nel settore commercio o in quello della produzione artigianale.

Con riferimento alla circostanza che l'impresa in questione commercializzi il proprio prodotto esclusivamente a grossisti, il Ministero ritiene che, in via generale la pratica professionale svolta presso un'azienda di commercio all'ingrosso possa essere valutata positivamente ai fini richiesti anche se per l'avvio di tale attività non è più necessario il possesso del requisito professionale. Ritiene, altresì, che quanto evidenziato possa comunque ritenersi valido anche per la pratica lavorativa svolta presso imprese artigiane all'ingrosso operanti nel campo del commercio alimentare.

**3) La risoluzione n. 11847 del 19 gennaio 2016** reca precisazioni in merito all'attività di commercio all'ingrosso di auto usate e, nello specifico, a chi spetti la vidimazione del registro di carico e scarico delle auto usate.

Secondo il Ministero, l'attività in questione si riferisce alla vendita all'ingrosso di beni usati, e citando il parere formulato dal Ministero dell'Interno con nota n. 12020 del 7 febbraio 2013, ricorda che, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, alcune funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra cui la dichiarazione di commercio di cose antiche o usate di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S. sono state attribuite ai Comuni.

Nella medesima nota il Ministero dell'Interno ha inoltre evidenziato:

a) che **trattasi di una semplice comunicazione e non di una SCIA** i cui contenuti sono indicati dall'articolo 242 del regolamento al T.U.L.P.S., finalizzato ad agevolare i controlli di polizia;

b) che, anche in presenza di una attività di commercio all'ingrosso, la comunicazione, o dichiarazione preventiva, **deve essere presentata, nel caso di specie, al Comune, cui compete provvedere alla vidimazione del relativo registro di carico e scarico delle auto usate**, secondo le indicazioni contenute nell'art. 242 del Regolamento al T.U.L.P.S..

**4) La risoluzione n. 34168 del 9 febbraio 2016** risponde al quesito se nel caso di apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande accessoria ad una attività principale di cui all'art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, nello specifico una sala dedicata videolottery (VLT), sia necessario il possesso del requisito professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Precisa, altresì, che l'attività di somministrazione in parola non è dotata di ingresso autonomo e che l'accesso alla sala videolottery è consentito esclusivamente ai maggiori d'età come da vigenti disposizioni in materia.

**5) La risoluzione n. 34181 del 9 febbraio 2016** reca una serie di chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 recante criteri per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche.

**6) La risoluzione n. 37870 del 12 febbraio 2016** reca alcuni chiarimenti in merito ai soggetti e alle modalità di effettuazione dei **controlli antimafia** ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

**7) La risoluzione n. 103398 del 14 aprile 2016** reca chiarimenti in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico se possa considerarsi in possesso del requisito professionale un soggetto che ha svolto, per due anni nell'ultimo quinquennio, un'attività lavorativa in qualità di **direttore di locale cinematografico con inquadramento al IV livello del CCNL per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema**

**teatrali**, stante la circostanza che presso la sala cinematografica è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa all'attività principale di sala cinema.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni ministeriali clicca qui.](#)

## **10. #StartupSurvey - Ministero dello Sviluppo Economico e ISTAT hanno lanciato la prima indagine nazionale sulle Startup innovative**

Lo scorso 31 marzo, le oltre 5mila startup innovative italiane hanno ricevuto al loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) una **comunicazione congiunta da parte di ISTAT e del Ministero dello Sviluppo Economico**, con la quale l'impresa viene invitata a partecipare a **#StartupSurvey**, la prima indagine nazionale sull'ecosistema delle startup innovative.

**#StartupSurvey** nasce dall'esigenza di rilevare alcuni elementi del mondo Startup ulteriori rispetto ai dati già a disposizione dell'Amministrazione - e dei cittadini, in quanto liberamente accessibili - ossia quelli della sezione speciale del Registro delle Imprese.

Seppur estensivi, e settimanalmente aggiornati, i dati catturano essenzialmente gli **aspetti quantitativi** del fenomeno, legati principalmente alle caratteristiche oggettive, quantificabili delle imprese: numero di startup avviate, di personale coinvolto, valore della produzione generato, distribuzione geografica e settoriale.

La survey indaga invece principalmente **aspetti qualitativi**, spesso afferenti ad aspetti più soggettivi delle attività, di particolare interesse dal punto sociologico e culturale, che consentiranno di effettuare analisi più approfondite e diversificate.

La survey, compilabile online sul portale ISTAT Imprese, si articola in **quattro sezioni tematiche**:

1) **capitale umano e mobilità sociale**: i quesiti riguardano il background lavorativo, di istruzione e familiare di chi fa startup. Tali informazioni sono necessarie alla comprensione del contesto sociale, delle competenze e delle motivazioni di chi avvia una nuova impresa innovativa;

2) **modalità di finanziamento**: i quesiti sono volti a far emergere quali sono le soluzioni adottate dalle startup innovative per far fronte alle loro necessità di approvvigionamento finanziario e quali strumenti prediligano (mercato dell'investimento in capitale di rischio, canale creditizio, forme innovative come l'equity crowdfunding);

3) **innovazione**: all'imprenditore è richiesto di dare una qualificazione alla tipologia di innovazione (es. di prodotto o di processo, radicale o incrementale) perseguita dalla startup, e quali siano le strategie intraprese per proteggere tale innovazione e portarla sul mercato;

4) **conoscenza e soddisfazione sulla policy**: l'intento è creare una dinamica partecipativa tra amministrazione e beneficiari, cui viene richiesto di esprimere il proprio livello di conoscenza, interesse e soddisfazione verso le misure offerte e di presentare eventuali proposte di miglioramento.

Le startup hanno 45 giorni di tempo per completare il questionario (termine ultimo fissato per il **27 maggio 2016**).

Per contattare i referenti Istat dell'indagine, è possibile chiamare il seguente numero: 06 46736434 (dal lunedì al venerdì, 10.00-12.00); alternativamente, è possibile scrivere all'indirizzo [startup@mise.gov.it](mailto:startup@mise.gov.it).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla compilazione online del sondaggio clicca qui.](#)

## **11. IMPOSTA DI BOLLO - Casi di esenzione - Due nuove risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate**

1) Sono esenti dall'imposta di bollo i **certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica degli atti giudiziari**. La richiesta di tali atti, infatti, deve intendersi funzionale al procedimento giurisdizionale con la conseguente operatività delle previsioni contenute nell'art. 18, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.

Il chiarimento è giunto dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016**, emessa a seguito di un'istanza di interpello formulata dal Ministero dell'Interno nella quale si dava conto, in senso critico, della tesi sostenuta da un Ordine degli avvocati mirata a ottenere il rilascio di tali documenti in esenzione dal tributo.

La risoluzione osserva come a seguito dell'entrata in vigore del "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*", approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari abbia assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. In altri termini, l'introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali " ... *inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali*" (art. 18 del DPR n. 115 del 2002).

Pertanto, conclude la risoluzione, i certificati anagrafici beneficiano del regime di esenzione dall'imposta di bollo, qualora antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali e a condizione che il soggetto richiedente rivesta la qualità di parte processuale. Sul certificato rilasciato in esenzione dovrà essere indicata la norma di riferimento, ovvero l'uso cui tale atto è destinato.

**2) Sono esenti dall'imposta di bollo le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a infrazioni stradali.** Ciò in quanto le sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della strada sono **riconducibili nell'ambito delle entrate extra-tributarie degli enti locali**, con la conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 5 comma 4 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972.

Il chiarimento è giunto dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016**, emessa a seguito di un'istanza di interpello proposta da un Comune che domandava se le quietanze in oggetto dovessero scontare o meno il tributo ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 che, si ricorda, prevede l'obbligo di assoggettamento a imposta nella misura di 2 euro sulle fatture emesse dai Comuni per entrate extra tributarie di importo superiore ad euro 77,47 nonché sulle quietanze emesse dal Tesoriere attestanti l'avvenuto pagamento dei mandati, anche se esenti IVA.

Considerato che le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, sono irrogate nell'esercizio della potestà amministrativa dell'ente locale, deve ritenersi che la stessa possa essere ricondotta nell'ambito delle **entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali**, di cui al citato articolo 5 della Tabella.

Analogamente, nel medesimo ambito applicativo devono essere ricondotti anche gli **atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni**, con la conseguenza che il medesimo regime di esenzione trova applicazione anche con riferimento alle quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'imposta di bollo e per scaricare una tabella riportante i casi di esenzione dall'imposta di bollo clicca qui.](#)

## **12. NUOVE REGOLE DOGANALI - Da ASSONIME una Guida per una corretta pianificazione doganale delle operazioni con l'estero**

In vista dell'entrata in vigore - **dal 1° maggio 2016** - del nuovo Codice doganale UE, e del sempre maggiore interesse degli operatori economici per il commercio internazionale e per le regole che ne disciplinano gli aspetti doganali, ASSONIME ha pubblicato la Guida "**Le regole doganali e il commercio internazionale**", allo scopo di orientare il lettore nel complesso e articolato sistema delle regole che disciplinano gli aspetti doganali del commercio internazionale.

La guida è volta a favorire un approccio più consapevole alla materia da parte delle imprese che operano, o intendono operare, nei mercati esteri e a dotare le diverse aree aziendali (*management, fiscale, finance, logistica, commerciale, etc.*) di uno strumento utile alla gestione efficiente e competitiva del business su scala internazionale.

Per operare una corretta pianificazione doganale delle operazioni con l'estero, indispensabile alla competitività dei prodotti italiani su scala internazionale, è infatti necessario che le imprese abbiano una più approfondita conoscenza della normativa in materia doganale.

E' per tale motivo che l'ASSONIME ha pubblicato un documento che analizza, sistematicamente ed in dettaglio, i singoli istituti della vigente legislazione, indicandone le fonti normative, chiarendone il contenuto anche con esempi pratici e sottolineandone i profili nei riflessi dei costi e delle strategie aziendali, anticipando le modifiche che apporterà il nuovo Codice doganale.

La guida doganale ASSONIME si propone come uno strumento affidabile, aggiornato e tendenzialmente completo. Nell'illustrare gli istituti e le procedure doganali la guida compie invero costanti e puntuali richiami alle fonti normative di riferimento e alle interpretazioni fornite dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, comunitaria e nazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

### **13. REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare un decreto legislativo di aggiornamento dell'attuale D.Lgs. n. 39/2010**

Il Consiglio dei ministri del 15 aprile 2016 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Le ragioni della nuova direttiva europea risiedono nella necessità di rinforzare quanto più ampiamente possibile gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, specialmente di carattere sistemico, attraverso presidi adeguati della veridicità ed affidabilità dei bilanci. Tra tali strumenti, è stato ritenuto di essenziale importanza un **adeguato livello qualitativo della revisione legale**, nonché un **maggiore rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale** nei confronti delle società revisionate.

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea regola l'attività dei revisori dei conti, dall'accesso alla professione, ai principi deontologici, alla disciplina della relazione di revisione.

Il provvedimento contiene diverse novità, con un intervento sostanziale di aggiornamento delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 39/2010.

Tra queste, si prevede l'**assoggettamento obbligatorio al controllo di qualità** (articolo 20) per tutti gli iscritti al Registro che svolgono incarichi di revisione. Il controllo di qualità avverrà sulla base di un'analisi del rischio.

La periodicità dei controlli sarà scadenzata **almeno ogni sei anni** nel caso in cui il revisore svolga incarichi in enti di interesse pubblico o in società che superino almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

- *totale dell'attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;*
- *ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;*
- *numero medio di 50 dipendenti occupati nell'esercizio.*

Passando alle novità concernenti la gestione del nuovo Registro, lo schema di decreto ne attribuisce espressamente la competenza al Ministero dell'Economia che assumerà un ruolo chiave sul fronte della formazione che su quello dei controlli di qualità.

Un'altra novità di particolare concerne il **superamento della distinzione tra revisori attivi e inattivi** attualmente prevista all'articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010, con la nuova ripartizione del Registro in **due sezioni** (denominate A e B).

Nella sezione A saranno iscritti i revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nel triennio precedente. La sezione B, al contrario, accoglierà gli iscritti che non abbiano assunto incarichi per tre anni consecutivi.

Entrambe le categorie di soggetti saranno tenuti ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione.

Il periodo di formazione continua avrà scadenza triennale e i crediti formativi dovranno riguardare per almeno il 50% materie attinenti la revisione legale dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali. Ciascun iscritto dovrà conseguire annualmente un minimo di 20 crediti formativi, per un totale di 60 nel triennio.

Il decreto legislativo innova anche il contenuto informativo del Registro prevedendo l'obbligo della posta elettronica certificata per gli iscritti al registro stesso per rendere più economico ed efficace il flusso delle comunicazioni.

LINK:

[Per accedere al sito del Governo clicca qui.](#)

### **14. Il Parlamento UE approva in via definitiva il nuovo pacchetto protezione dati**

L'assemblea plenaria del Parlamento Europeo ha adottato, in data 14 aprile 2016, in seconda lettura i testi del **Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali** e della **Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini**. Con questo passaggio si conclude un iter legislativo durato oltre 4 anni.

Il nuovo "**pacchetto protezione dati**" garantirà maggiori opportunità e tutele per cittadini e imprese, adeguando una normativa europea che risale ormai agli anni 90, cioè ad un'epoca in cui molte delle nuove tecnologie attuali non esistevano e Internet era ancora ai suoi albori.

In particolare, **il nuovo Regolamento** introdurrà una legislazione in materia di protezione dati **uniforme e valida in tutta Europa**, affrontando temi innovativi - come il diritto all'oblio e alla portabilità dei dati - e stabilendo anche criteri che da una parte responsabilizzano maggiormente imprese ed enti rispetto alla protezione dei dati personali e, dall'altra, introducono notevoli semplificazioni e sgravi dagli adempimenti per chi rispetta le regole.

**La Direttiva**, secondo elemento fondamentale del pacchetto, stabilisce, per la prima volta, norme comuni per il trattamento dei dati a fini giudiziari e di polizia all'interno di tutti gli Stati membri.

Obiettivo della Direttiva è quello di **innalzare le garanzie per la privacy dei cittadini quanto interviene un trattamento dati per motivi giudiziari e di polizia**, ma anche facilitare notevolmente lo scambio e l'uso delle informazioni utili per il contrasto a fenomeni come criminalità e terrorismo.

Dopo che, la prossima settimana, il Consiglio Ue avrà preso atto formalmente dell'approvazione del pacchetto da parte del Parlamento, si avrà la pubblicazione dei testi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), verosimilmente entro la fine di giugno.

Il Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella GUUE e, dopo due anni, le sue disposizioni saranno direttamente applicabili in tutta l'Unione europea. Gli Stati membri avranno due anni per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale con apposite norme.

(Fonte: *Sito del Garante Privacy*)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **15. PRIVACY E RECUPERO CREDITI - Un vademecum dal Garante per la protezione dei dati personali**

*Quali dati personali si possono trattare nell'ambito dell'attività di recupero crediti? Quali sono le prassi ritenute illecite? Come vanno conservati i dati? Esiste un diritto alla riservatezza del debitore?*

A queste e ad altre domande risponde il vademecum predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali, dal titolo **"Privacy e recupero crediti. Le regole per il corretto trattamento dei dati personali"**.

Il vademecum è suddiviso in **otto sezioni**: principi generali, il recupero crediti e i dati personali; le prassi illecite; quali dati posso trattare?, l'informativa; la conservazione dei dati; l'esercizio dei diritti; documenti di riferimento.

Il vademecum riporta anche i riferimenti ai principali provvedimenti dell'Autorità sull'argomento.

La guida sintetica illustra in modo semplice e immediato a quali principi si devono ispirare coloro che legittimamente svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore.

LINK:

[Per scaricare il testo del vademecum clicca qui.](#)

## **16. CAPI DI ABBIGLIAMENTO - Dalla Camera di Commercio di Firenze un video per scoprire la corretta etichettatura**

*Quali sono le regole delle etichette per i capi d'abbigliamento? Chi ne è responsabile?*

Per scoprire le principali indicazioni da segnalare obbligatoriamente nell'etichetta di ogni prodotto tessile e le eventuali sanzioni in caso d'inadempienza a carico di produttori, distributori, importatori e grossisti di prodotti tessili, la Camera di Commercio di Firenze ha realizzato un breve video, che fa parte della campagna di sensibilizzazione rivolta a operatori e consumatori.

LINK:

[Per scaricare il video sul canale Youtube clicca qui.](#)

# **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 14 AL 20 APRILE 2016)**

**1) Legge 8 aprile 2016, n. 49:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 18/2016, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 49/2016, clicca qui.](#)

**2) Camera dei Deputati - Tasto legge costituzionale - Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera**, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge costituzionale clicca qui.](#)

**3) Ministero della Salute - Decreto 2 marzo 2016:** Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2016:** Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:** Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ord. n. 10).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comunicato:** Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ord. n. 11).

LINK:

[Per scaricare il testo della tabella clicca qui.](#)

**7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto:** Esami di revisione delle patenti di guida e della carta di qualificazione dei conducenti. (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Banca d'Italia – Provvedimento 15 dicembre 2015:** Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM. (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2016 – Suppl. Straordinario n. 5).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
**(DAL 14 AL 20 APRILE 2016)**

**1) Decisione di esecuzione (UE) 2016/575 della Commissione del 29 marzo 2016**, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 77/1 del 23 marzo 2016).

**N.B.** La decisione 2006/502/CE della Commissione prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato **esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia**.

La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità di tali decisioni a un periodo non superiore a un anno e ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non superiore a un anno.

La presente decisione – si tratta della decima proroga - **si applica fino all'11 maggio 2017**.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

*In un'epoca in cui il cambiamento è avvertito come un'eludibile necessità, fino ad assumere una valenza positiva assoluta, torna attuale una frase di **Winston Churchill**:*

**NON SEMPRE CAMBIARE  
EQUIVALE A MIGLIORARE  
MA PER MIGLIORARE  
BISOGNA CAMBIARE.**

**BUONA GIORNATA !**